



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 31/05/2022

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore 19:15 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	QUALIFICA	PRES	ASS
1	FRANCESCHI CLAUDIO	SINDACO	X	
2	SAVOIA VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
3	VENTURINI ANNA	CONSIGLIERE	X	
4	MARCHI ANDREA	CONSIGLIERE	X	
5	LANDI LORENZO	CONSIGLIERE	X	
6	MUSA MARCO	CONSIGLIERE		X
7	BRINTAZZOLI ESTER	CONSIGLIERE	X	
8	EL HELALI HAMZA	CONSIGLIERE	X	
9	NEGRONI ELEONORA	CONSIGLIERE	X	
10	TONELLI GIANNI	CONSIGLIERE		X
11	BRESSAN GIANCARLO	CONSIGLIERE		X
12	CASELLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE		X
13	DALTO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Totale presenti: 9 Totale assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Alberto Folli.

Il Sindaco Claudio Franceschi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Svolgono le funzioni di scrutatore i seguenti Consiglieri: BRINTAZZOLI ESTER, MARCHI ANDREA, DALTO FRANCESCO.

Entrano alle 19:16 i Consiglieri Tonnelli Gianni e Bressan Giancarlo e l'Assessore Mauro Scheda.

Sono presenti alla seduta gli Assessori non Consiglieri Milena Dall'Aglio e Mauro Scheda.

È assente giustificato il Consigliere Musa Marco.

Il Sindaco/Presidente presenta l'oggetto ed invita l'Assessore Dall'Aglio Milena ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Al Termine il Sindaco/Presidente interviene per chiedere eventuali interventi, prendono la parola:

- il Consigliere Dalto Francesco;
- il Consigliere Tonelli Gianni;
- il Consigliere Savoia Valentina, che anticipa la dichiarazione di voto favorevole;
- il Sindaco/Presidente Franceschi Claudio;
- l'Assessore non Consigliere Dall'Aglio Milena;

Successivamente il Sindaco/Presidente chiede se ci sono dichiarazioni di voto:

- si prende atto della dichiarazione del Consigliere Savoia Valentina - Gruppo Consiliare "Insieme per Castel Guelfo", che ha anticipato nell'intervento la dichiarazione di voto favorevole ;
- il Consigliere Dalto Francesco - Gruppo Consiliare "La Tua Castel Guelfo" che fa dichiarazione di voto contrario;
- il Consigliere Tonelli Gianni - Gruppo Consiliare "Lega Castel Guelfo" che fa dichiarazione di voto contrario;

Gli interventi sono trascritti integralmente nell'allegato C) al presente punto e sono conservati agli atti nell'archivio digitale dell'ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

– l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783;
- l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Si evidenzia che i soggetti passivi sono individuati dal regolamento TARI in coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'art. 1, commi 651- 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente, stabiliscono che il comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art.1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;

Premesso, in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, quanto segue:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95" ;
- il decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, stabilendosi che tali utenze "possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e che "tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani" e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

Richiamato, a tal fine, l'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, come modificato in sede di conversione con legge 21 maggio 2021, n. 69, in base al quale l'opzione delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI", che ha disposto l'adeguamento, entro il 31.12.2020, da parte dei Comuni titolari del servizio o dei concessionari della gestione integrata del servizio rifiuti per i Comuni con più di 5.000 abitanti, dei documenti di riscossione e del sito web, con le informazioni minime relative alla tariffa applicata ed alla gestione ed organizzazione del servizio;

Visto:

- l'art. 7, commi 5 e 6, della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, con cui Arera ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- l'art. 2, comma 2.2, della determinazione Arera n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021, che definisce gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, nonché le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità e che contiene chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che il predetto metodo MTR-2 è da applicare per la determinazione delle tariffe TARI dell'anno 2022;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che i soggetti passivi sono individuati, ai sensi di legge ed in coerenza nel regolamento TARI, in coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti;

Considerato che nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente (art. 1 co.702 legge 27 dicembre 2013, n. 147), in continuità con il regime di prelievo precedente, si è ritenuto confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, riconfermando i coefficienti in uso e conformi al D.P.R. n. 158/1999 nelle misure ricavabili dai dati delle quantità dei rifiuti raccolti negli anni precedenti;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 e rappresentato da ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi

idrici e rifiuti, autorità a ciò deputata dalla Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011), che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente contemplate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Rilevato che con deliberazione n. 54 del 20 maggio 2022 è stato validato dal Consiglio d'ambito di ATERSIR il piano finanziario per l'anno 2022 relativo a questo Comune, che espone un costo complessivo di € 929.943,00 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie destinate alla relativa copertura;

Precisato che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale disciplina di carattere generale trova in materia di TARI dal 2022 la facoltà per gli enti locali, in base alla previsione di cui all'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" approvato definitivamente con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, di prevedere che i comuni possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Atteso che il suddetto termine rilevabile dalla facoltà di cui all'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 è antecedente al termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000, prorogato al 31 maggio 2022 ai sensi dell'art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies dello stesso decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228;

Visto l'art. 43 comma 11 del Decreto-legge 17/5/2022 n°50 pubblicato in GU 114 DEL 17/5/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina (c.d. decreto Aiuti) in cui si specifica che, all'art. 3, comma 5-quinquies sopracitato sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Ritenuto pertanto che, per l'anno 2022 la proroga della data di scadenza di approvazione dei bilanci a data successiva rispetto al nuovo termine autonomo del prelievo sui rifiuti TARI porti con sé anche la proroga di quest'ultimo;

Dato atto che la presente delibera opera ai soli fini della approvazione delle tariffe entro i termini di legge e che essa in nessun modo costituisce acquiescenza rispetto ai contenuti del PEF 2022, con riferimento al quale continuano a valere tutte le contestazioni già avanzate dal Comune di Castel Guelfo in sede amministrativa e in sede giudiziale (ricorso al

TAR Emilia-Romagna R.G. n. 334/2018 e successivi atti di motivi aggiunti), riservandosi il Comune ogni azione nelle sedi opportune;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 63 del 30/11/2020 di approvazione dell'affidamento in concessione della gestione TARI anno 2021 e 2022 al Gestore del Servizio Rifiuti Hera Spa;

Preso atto del regolamento disciplinate la TARI nel territorio comunale, approvato con delibera ultima n. 27 del 31/05/2022;

Rilevato che:

- il totale dei costi ammessi nel PEF 2022 per il Comune di **Castel Guelfo di Bologna** è pari a **€ 929.943,00** come entrate tariffarie massime applicabili nel limite di crescita;
- l'Importo PEF 2022 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 ammonta ad **€ 859.356,00** (dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente);
- l'importo per scontistica raccolta differenziata (allegato B al Regolamento TARI) come da ultima consuntivazione 2020 trasmessa dal Gestore- Concessionario della riscossione: **€ 52.149,33**;
- l'importo per rimborsi TARI (come da conto consuntivo comunale 2021) è di **€ 4.964,31**;
- l'importo per cessazioni superfici senza subentro art. 10 Regolamento TARI - come da ultima consuntivazione 2020 senza subentro nel 2021, trasmessa dal Gestore- Concessionario della riscossione - è di **€ 8.749,12**;
- il totale montante TARI finale sul quale articolare le tariffe 2022 ammonta ad **€ 925.218,00**;

Dato atto che il Comune ha comunicato ad Atersir le risultanze dei fabbisogni standard, al fine di tenerne conto nella definizione del PEF;

Vista la nota di Hera in cui viene quantificato il minor gettito derivante da perdite di superfici imponibili 2020 senza subentri nel 2021, nonché la scontistica a consuntivo 2020, da riportare nel nuovo montante tari per la determinazione delle tariffe 2022, come sopra indicato;

Visto l'impegno assunto per rimborsi Tari come da consuntivo del Comune anno 2021,

Rilevato che ai sensi di legge e del vigente Regolamento Tari, la misura tariffaria della tassa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

Preso atto che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale Tari per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A) - determinate sulla base del Montante, come sopra indicato - considerando la banca dati dei contribuenti ed al fine d'assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022;

Rilevato che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al Dpr 158/99, nelle misure ricavabili dai dati delle quantità dei rifiuti raccolti negli anni precedenti;

Ritenuto di approvare l'allegata proposta di articolazione tariffaria TARI 2022 – Allegato A;

Preso atto che la predetta proposta d'articolazione tariffaria è stata elaborata da Hera spa, in relazione alle analisi e studi condotti, adottando la metodologia di calcolo seguito conformemente al metodo normalizzato di determinazione della tariffa rifiuti, previsto dalle disposizioni contenute nel DPR 158/99;

Visto l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate, entro il termine fissato dalle norme statali, dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare del Enti locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 13 del DL 201/11, in particolare:

- il comma 15 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

-il comma 15ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dal D.L. 34/2019 (Decreto crescita) che testualmente recita: ".....i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea, se il canone unico è dovuto ai sensi di legge: in tale senso l'art. 11 del regolamento vigente in quanto la fattispecie sarà disciplinata, a decorrere dal 01/01/2021 dall'art. 1 comma 837 L.160/2019;

Visti:

-l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;

- il dpcm 24/10/2020; d.p.c.m. 3/11/2020; dpcm 2.3.2021;
- l'allegato 1 del D.L. 137/2020, l'allegato 2 del D.L. 149/2020 modificato con DL 154/2020 tutti convertiti in legge 18.12.2020 n. 176;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019;

Visto il parere del Revisore dei Conti, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, **Verbale n. 14 del 28/05/2022** documenti tutti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Piano finanziario 2022, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 2 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione", della citata determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 63 del 28/11/2011 stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Preso atto infine del provvedimento del Presidente Nuovo circondario imolese n. 278/2021 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 30/05/2022;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario associato;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con votazione in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti n. 11, Votanti n. 11;

Favorevoli n. 8, Contrari n. 3 (Tonelli, Bressan, Dalto), Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2022 (allegato A alla presente deliberazione), il cui totale montante viene riportato nello schema a seguire, in relazione al Piano economico finanziario 2022, validato da parte dell'ente territorialmente competente ATERSIR con atto n. 54 del Consiglio d'ambito del 20.05.2022 calcolato secondo il metodo MTR-2 ARERA:

Importo Pef 2022 al netto delle detrazioni	€ 859.356,00
scontistica – dato anno 2020	€ 52.149,33
cessazioni 2020 senza subentro nel 2021	€ 8.749,12
rimborsi tari da rendiconto 2021	€ 4.964,31
Totale montante 2022 a base articolazione tariffaria tari 2022	€ 925.218,00

L'articolazione tariffaria è così distinta:

- a) utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al numero i componenti il nucleo familiare),
- b) utenze non domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed alla categoria d'attività esercitata) – distinte in quota fissa e quota variabile per €/mq/anno,
- c) utenze soggette a tariffa giornaliera – la misura è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

- 2) **di prendere atto** che il Piano finanziario 2022, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, dovrà essere dallo stesso (Atersir) trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 2 della determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;
- 3) **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e comunque entro il termine previsto dalla norma di legge;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione ad Atersir ed al Gestore Hera spa;

Dopo separata votazione resa in forma palese con il seguente esito:

Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti n. 11, Votanti n. 11;

Favorevoli n. 8, Contrari n. 3 (Tonelli, Bressan, Dalto), Astenuti n. 0

DELIBERA inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di adeguare tempestivamente le tariffe Tari.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Claudio Franceschi

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alberto Folli

(atto sottoscritto digitalmente)